



ALLEGATO ALLA DELIBERA ~~16~~
C. C.

N. 16 DEL 31.3.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Ruggieri

COMUNE DI CASTELLEONE
Servizio Polizia Locale

REGOLAMENTO COMUNALE
per l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza in uso ai servizi di polizia
ai fini della sicurezza urbana

Indice generale

- Art. 1 Oggetto del presente regolamento
- Art. 2 Finalità dell'impianto
- Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione
- Art. 4 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati
- Art. 5 Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell'impianto
- Art. 6 Misure di sicurezza e limiti di utilizzo
- Art. 7 Accesso ai dati
- Art. 8 Informativa
- Art. 9 Uso delle telecamere
- Art. 10 Entrata in vigore
- Art. 11 Modifiche regolamentari

Art. 1. Oggetto del presente regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza in uso ai servizi di polizia ai fini della sicurezza urbana nel Comune di Castelleone, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante e, tra gli altri provvedimenti della stessa autorità, in particolare del "decalogo" del 29/11/2000 e s.m.i. e del provvedimento del 29/04/2004 e s.m.i.

Art. 2 Finalità dell'impianto

1. L'attività di videosorveglianza, essendo relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali, non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all'art. 22 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

La stessa non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.

2. Le finalità istituzionali del progetto di videosorveglianza cittadino sono conformi a quanto previsto dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla l.r. 14 aprile 2003 n. 4, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal D.L. 196/2003 e loro s.m.i.

3. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, nell'ambito dei progetti per la sicurezza di cui agli artt. 25 e 26 della l.r. 4/2003 e s.m.i., anche in funzione delle nuove competenze in materia di sicurezza urbana attribuite all'Autorità Comunale dal d.l. 23.05.2008 n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24.07.2008 n. 125, alla luce delle indicazioni contenute nel decreto del ministro dell'interno 5.08.2008.

In particolare gli impianti assolvono alle seguenti finalità:

- _ Attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio;
- _ Rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- _ Tutela del patrimonio comunale, del decoro e dell'igiene pubblica;
- _ Controllo di determinate aree, in particolare a fini preventivi di danneggiamenti, atti di vandalismo, condotte illecite ed episodi di microcriminalità;
- _ Tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione;
- _ Tutela della sicurezza urbana, inteso come bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- _ Monitoraggio del traffico.

4. La disponibilità di immagini e dati presso il Comando della Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale, in particolare nell'ambito di controllo del territorio nelle vie commerciali e più a rischio.

Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione

1. L'attuazione del sistema di videosorveglianza, anche in ossequio ai principi di necessità e proporzionalità imposti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", è articolato in due distinte fasi temporali e funzionali aventi caratteristiche tecnologiche e modalità di acquisizione immagini differenziate secondo un criterio modulare che consenta un primo (propedeutico) intervento di videoregistrazione ("**FASE 1**") in località sensibili con un economico sistema di videoregistrazione mobile con visualizzazione differita posto in sicurezza con software protetto, ed un secondo (definitivo) sistema fisso ("**FASE 2**"), costruito anche sulla base delle esperienze raccolte nella fase propedeutica, composto da una rete di acquisizione e comunicazione dati, basata su telecamere wireless connesse alla sala controllo posta presso la centrale operativa del Comando della Polizia Locale, in aggiunta alla più agile tecnologia adottata nella "Fase 1".

2. Il sistema fisso è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. Potranno solamente essere attivate unità distaccate presso comandi operativi di altri Corpi o Servizi di Polizia sotto condizione di coperture delle relative spese a carico dell'Amministrazione titolare delle unità distaccate.

3. L'accesso alla banca dati è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 5 e 6. Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal

Responsabile; si tratterà unicamente delle persone incaricate di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché degli addetti alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

Relativamente a tali addetti, il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro.

4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

5. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi alla documentazione, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, lo scopo della visione delle immagini, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

Art. 4. Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

1. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Responsabile del Settore Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante. Inoltre, custodisce le chiavi degli accessi ai locali della centrale di controllo e degli armadi per la conservazione delle videocassette, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

2. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art.13 del d.lgs.,196/03 e s.m.i. il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Locale, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art.17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n..501 e s.m.i.

Art. 5 . Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell'impianto

1. Il responsabile designa e nomina nell'ambito degli operatori di Polizia Locale gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza: i primi tra gli Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria del Servizio di Polizia Locale, i secondi (preposti alla visualizzazione) tra il personale di Polizia Locale, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento.

4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso l'Ufficio di Polizia Locale, dove è installata la postazione di registrazione, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito, incaricato ed autorizzato come precisato nei commi precedenti.

Art. 6. Misure di sicurezza e limiti di utilizzo

1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del D.lvo 196/03 e s.m.i.
2. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di finalità di cui al Provvedimento del Garante dei dati personali del 29 aprile 2004 e s.m.i. In particolare i dati dovranno essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; il sistema informativo ed il relativo programma informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento. Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a ventiquattro ore successive alla rilevazione. .
3. Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato in caso di chiusura, per festività o altri motivi, degli uffici comunali preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza oppure per aderire a specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tal caso la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o realmente imminente o nel caso ricorrano esigenze di giustizia legate ad attività di indagini in corso.
4. In ogni caso il termine di conservazione non potrà superare i sette giorni.
5. Il software dovrà essere configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini suindicati, automaticamente i dati registrati.
6. Le aree in cui dovranno essere installate le telecamere sono identificate mediante delibera di Giunta comunale, che ne motiverà la scelta , evitando aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza e per fini legittimamente perseguibili.
7. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Le immagini raccolte dalle telecamere oggetto di trattamento saranno trattate , raccolte, registrate e conservate secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.lvo 196/03 e s.m.i. e non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2 del presente regolamento.
8. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati . I dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.
9. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 7. Accesso ai dati

1. Tra i dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza vi possono essere dati da considerarsi sensibili ai sensi del D.lvo 196/03 in quanto possono contenere informazioni definite nell'articolo 4 della citata legge e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 e nei limiti stabiliti dall'art. 22 comma 3 e comma 9 e loro s.m.i.. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'autorità giudiziaria, o da Agenti e

Ufficiali di Polizia Giudiziaria esclusivamente per lo sviluppo di indagini di polizia giudiziaria o di polizia amministrativa rilevanti ai fini della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica.

2. Il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seg. del D.lvo 196/03 e s.m.i. 3. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

Art. 8. Informativa

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:

a) l'affissione del presente regolamento e del nominativo del "responsabile dell'impianto" di cui all'articolo 3 del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione;

b) l'affissione in modo stabile all'albo pretorio, dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere, del loro raggio di azione e delle inquadrature registrate.

c) Cartelli posizionati nei pressi delle postazioni di videosorveglianza od all'ingresso di immobili comunali videosorvegliati, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili. In presenza di più telecamere andranno posizionati più cartelli, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità di ripresa. I cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.

2. L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 9. Uso delle telecamere

1. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, oppure comportamenti anche non previamente classificati.

2. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera brandeggiante del sistema fisso solo nei seguenti casi:

a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;

b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;

c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.

3. Le inquadrature dovranno tendenzialmente essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati, quando il pericolo è concreto e specifico di lesione di un bene.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

Art. 11. Modifiche regolamentari

1. Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente regolamento.